

***Le lezioni di Storia del diritto italiano di Cesare Nani all'Università di Torino.
Spunti di ricerca***

ELISA MONGIANO*

L'introduzione nell'ordinamento universitario di un insegnamento denominato «Storia del diritto italiano» risale al Regolamento dell'ottobre 1885, che, all'art. 1, stabiliva gli insegnamenti da impartirsi nelle facoltà di Giurisprudenza nelle Università del Regno¹. Quanto ai contenuti del corso, l'art. 2 attribuiva al medesimo il compito di esporre «la storia del diritto in Italia dalle invasioni barbariche fino ai moderni codici», includendo «tanto il diritto pubblico quanto il privato».

Per la verità, insegnamenti di carattere storico-giuridico erano già previsti negli ordinamenti universitari di alcuni Stati preunitari. Basterà ricordare in proposito le riforme varate intorno alla metà del secolo nel Regno di Sardegna e in quello del Lombardo-Veneto. Nel 1846, la riforma universitaria voluta da Cesare Alfieri portava, tra l'altro, a istituire dall'anno successivo, presso la Facoltà legale dell'Ateneo subalpino, la cattedra di Enciclopedia e di Storia del diritto², ricoperta per un triennio da Pietro Luigi Albini³. Nella prolusione inaugurale del nuovo insegnamento⁴, Albini, riprendendo temi già svolti nel *Saggio analitico*⁵, sottolineava che la storia del diritto è «parte della storia dei popoli» e che, pertanto, senza di essa «la storia civile riesce imperfetta o sterile dei più gravi ed utili

* Elisa Mongiano, Dipartimento di Giurisprudenza, università di Torino, Lungo Dora Siena 100/A, 10154 Torino, e-mail: elisa.mongiano@unito.it.

Abbreviazioni: *DBGI* = *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*; *DBI* = *Dizionario Biografico degli Italiani*.

¹ Regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3444, «Gazzetta ufficiale», 262, 28.10.1885, art. 1, in vigore dall'11 novembre dello stesso anno.

² Il *Regolamento per l'insegnamento e per gli esami della Facoltà di leggi* venne approvato con R. Biglietto 24 luglio 1846 (*Raccolta degli Atti del Governo di Sua Maestà il re di Sardegna*, XIV, Torino, Stamperia Reale, 1846, pp. 293-328).

³ Per un profilo biografico del giurista vigevanese, si rinvia a ELISA MONGIANO, *Albini, Pietro Luigi*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletta (in seguito *DBGI*), Bologna il Mulino, 2013, I, pp. 28-29 ed alla bibliografia ivi citata. Sui contatti stabiliti con lo Sclopis, e per il tramite di quest'ultimo con il mondo culturale tedesco ed in specie con il Mittermaier, cfr. specialmente LAURA MOSCATI, *Da Savigny al Piemonte. Cultura storico-giuridica subalpina tra la Restaurazione e l'Unità*, Roma, Carucci, 1984, pp. 169-180, 299-307 e *ad indicem*; MARIO G. LOSANO, *I carteggi di Pietro Luigi Albini con Federico Sclopis e Karl Mittermaier (1839-1857). Alle origini della filosofia del diritto a Torino*, Torino, Accademia delle Scienze di Torino, 2014 (Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino. Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche, s. 5, 38.3). Dei lavori della commissione preposta all'elaborazione del progetto di riforma, a cui Albini partecipò in qualità di segretario, dà conto IDA FERRERO, *La Facoltà legale di Torino ed i progetti di riforma dell'insegnamento universitario nel Regno di Sardegna risorgimentale*, «Rivista di Storia dell'Università di Torino», V.1, 2016, pdf on line; EAD., *Innovazione nella facoltà giuridica torinese. Didattica e docenti di metà Ottocento*, collana «Studi e Fonti per la Storia dell'Università di Torino», XXII, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria - Centro di Studi per la Storia dell'Università di Torino, 2018, pp. 35-100.

⁴ PIETRO LUIGI ALBINI, *Per l'inaugurazione della nuova cattedra di Enciclopedia e Storia del diritto nella R. Università di Torino. Discorso dell'avvocato professore P. L. Albini, detto il 6 novembre 1846*, Novara, Tip. Di Pasquale Rusconi, 1847. Cenni al riguardo si leggono in FEDERICO PATETTA, *Storia del diritto italiano. Introduzione*, edizione postuma ampliata a cura di LUIGI BULFERETTI, Torino, G. Giappichelli, 1947, p. 174.

⁵ PIETRO LUIGI ALBINI, *Saggio analitico sul diritto e sulla scienza politico-legale*, Vigevano, Pietro Vitali e Comp., 1839.

ammaestramenti». In funzione della didattica, Albini dava alle stampe sin dal 1846 l'*Enciclopedia del diritto*⁶, alla quale facevano seguito, nel 1847-48, gli *Elementi della storia del diritto in Italia*, volti ad offrire una ricostruzione per grandi linee della legislazione romana, medievale e moderna⁷.

A distanza di un decennio, nel regno Lombardo-Veneto, la riforma promossa dal ministro Leon von Thun und Hohenstein avrebbe condotto alla creazione, nelle Università di Padova e di Pavia, di cattedre di Storia del diritto italiano, affidate la prima ad Antonio Pertile e la seconda a Giovanni Maria Bravo, con il precipuo compito di insegnare quella «italienische Rechtsgeschichte», che negli altri Atenei della Penisola, ove pure erano impartiti insegnamenti di storia giuridica, non veniva trattata⁸. Erano indubbiamente due esperienze ispirate da modelli in buona parte diversi, ma entrambe destinate a confluire, insieme ad altre tradizioni di studi, quali in specie quella napoletana⁹ e quella toscana¹⁰, nell'alveo dello Stato unitario ed a pesare sui futuri destini della disciplina¹¹.

Ad unificazione compiuta, almeno in un primo momento, nella legislazione universitaria prevalse l'impianto didattico già sperimentato nel Regno di Sardegna, con una scelta che in parte rispecchiava una tendenza comune ad altre realtà preunitarie, in parte si presentava in

⁶ PIETRO LUIGI ALBINI, *Enciclopedia del diritto, ossia Introduzione generale alla scienza del diritto*, Torino, Mussano, 1846.

⁷ PIETRO LUIGI ALBINI, *Elementi della storia del diritto in Italia dalla fondazione di Roma sino ai tempi nostri nella monarchia di Savoia in particolare*, Torino, Mussano, 1847.

⁸ Per un complessivo profilo biografico del Pertile, cfr. ENNIO CORTESE, *Pertile, Antonio*, *DBGI*, II, pp. 1550-1552. Sul riformismo asburgico nel campo dell'insegnamento universitario, si rinvia a quanto illustrato da ITALO BIROCCHI, *I manuali di insegnamento della storia del diritto nel XIX secolo in Italia*, in GIAN PAOLO BRIZZI – MARIA GIOIA TAVONI (a cura di), *Dalla pecia all'e-book. Libri per l'Università: stampa, editoria, circolazione e lettura*, Atti del Convegno internazionale di studi Bologna, 21-25 ottobre 2008, Bologna, CLUEB, 2009, pp. 388-390; MARIA GIGLIOLA DI RENZO VILLATA, *Per una storia del diritto (italiano). Antonio Pertile e la prima cattedra della materia*, «Quaderni per la storia dell'Università di Padova», 45, 2012, pp. 63-103, e sul punto specialmente pp. 63-67; VALERIA BELLONI, *Il libro di testo nella facoltà politico legale pavese della Restaurazione. Tra rinnovamento del metodo didattico e controllo politico*, in ANDREA ROMANO (a cura di), *Dalla lectura all'e-learning*, Bologna, CLUEB, 2015, pp. 155-167, ed alla bibliografia riportata nei predetti lavori.

⁹ In proposito, cfr. almeno ALDO MAZZACANE, *Università e scuole private di diritto a Napoli nella prima metà dell'Ottocento*, in ANDREA ROMANO (a cura di), *Università in Europa. Le istituzioni universitarie dal Medioevo ai giorni nostri. Strutture, organizzazione, funzionamento*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1995, pp. 549-575; LAURA MOSCATI, *Italienische Reise. Savigny e la scienza giuridica della Restaurazione*, Roma, Viella, 2000, pp. 131-161; BIROCCHI, *I manuali ...*, 2009 cit., p. 382; FRANCESCO MASTROBERTI, *Le storie del diritto a Napoli durante l'Ottocento preunitario*, in *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, a cura di PAOLA MAFFEI - GIAN MARIA VARANINI, IV, *L'età moderna e contemporanea: Giuristi e istituzioni tra Europa e America*, Firenze, University Press, 2014, pp. 49-58.

¹⁰ MOSCATI, *Italienische Reise ...*, 2000 cit., pp. 73-105; LUIGI LACCHÉ, «All'antica sua patria». *Pellegrino Rossi e Simonde de Sismondi: relazioni intellettuali fra Ginevra e la Toscana*, in FRANCESCA SOFIA (a cura di), *Sismondi e la civiltà toscana*, Firenze, Olschki, 2001, pp. 85-91; ID., *Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell'Ottocento*, «Quaderni Fiorentini», 39, 2010, pp. 153-227, *passim*; FLORIANA COLAO, *Avvocati del Risorgimento nella Toscana della Restaurazione*, Bologna, Il Mulino, 2006, *passim*; EAD., «Pratica sapiente» e codificazione dalla Toscana di Francesco Forti all'Italia di Francesco Carrara, in VITO PIERGIOVANNI (a cura di), *Sapere accademico e pratica legale fra Antico regime e unificazione nazionale*, Genova, Accademia Ligure di Scienze e Lettere, 2009, pp. 85-109; ANTONIO CHIAVISTELLI, *Dall'aula all'arengo, dalle lettere alla politica. L'emersione di una sfera pubblica nell'Italia del primo Ottocento*, *ivi*, pp. 421-438; BIROCCHI, *I manuali ...*, 2009 cit., pp. 382-383.

¹¹ Sulle tematiche oggetto del presente contributo, si rinvia, oltre che ai lavori specificamente in seguito citati, al quadro d'insieme delineato negli studi, risalenti ma sempre validi, di PATETTA, *Storia del diritto italiano ...*, 1947 cit., pp. 159-201; e di BRUNO PARADISI, *Gli studi di storia giuridica dal 1896 al 1946*, «Studi Senesi», 60, 1946-47, ora anche in ID., *Apologia della storia giuridica*, Bologna, Il Mulino, 1973, pp. 105-172, da cui sono tratte le citazioni successive.

sintonia con le circostanze e soprattutto con le scelte politiche di «piemontesizzazione», che, su un piano più generale, connotavano il processo di unificazione. Ne derivava da un lato l'identificazione, sancita, in rapporto ai programmi didattici, dalla legge Casati del 1859¹², della storia del diritto come storia universale, volta ad abbracciare un ambito cronologico e tematico vastissimo che dai diritti dell'antichità e dal diritto romano giungeva, attraverso l'età medievale e moderna, sino alle codificazioni ottocentesche¹³, e dall'altro la sua inclusione in una disciplina più ampia di impronta enciclopedica e di connotazione prevalentemente filosofica, quale appunto l'«Introduzione alle scienze giuridiche» prevista dal Regolamento Matteucci del 1862¹⁴ e poi sostanzialmente mantenuta sino al Regolamento Bonghi del 1875, che rese autonomo l'insegnamento della storia giuridica¹⁵.

Gli strumenti destinati alla didattica finirono, come è ovvio, per rispecchiare i successivi riordinamenti legislativi e le trasformazioni da essi impresses alla collocazione della disciplina.

In una prima fase pertanto la manualistica, influenzata dal permanere, nella cultura del tempo, di una concezione di stampo tardo illuministico e sollecitata al riguardo dalle direttive legislative, manifestò una netta propensione verso gli aspetti filosofici e talora non esitò ad avventurarsi, con intenti comparatistici, anche nell'illustrazione di una storia universale del diritto, spaziando dalle tradizioni orientali alla cultura giuridica della Grecia classica ed a quella romana, ma trattando solo marginalmente degli sviluppi del diritto in età medievale e moderna.

Solo agli inizi degli anni Settanta la ponderosa *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione* di Antonio Pertile, pubblicata tra il 1873 ed il 1887¹⁶,

¹² Legge 13 novembre 1859, artt. 51-55, in *Atti del Governo*, n. 3725. Sull'organizzazione degli studi giuridici prevista dalla legge, cfr. LUIGI FRANCHI, *Le fonti della legge Casati. Discorso letto il giorno 12 novembre 1927 nell'Aula Magna della R. Università di Torino per la solenne inaugurazione dell'Anno Accademico*, in *Annuario della R. Università di Torino 1927-1928*, Torino, Stab. Tip. Villarboito F. e Figli, 1928, pp. 20-38 ed in specie pp. 23-24. Per un complessivo inquadramento degli interventi legislativi in materia di istruzione universitaria attuati nel periodo post-unitario e sulle conseguenti trasformazioni subite dall'insegnamento della storia giuridica, si rinvia a ANTONIA FIORI, *Gli insegnamenti storico-giuridici alla Sapienza negli ultimi decenni del secolo XIX*, in «Historia et ius», (www.historiaetius.eu), 2013, paper 10, in particolare pp. 3-8; GIACOMO PACE GRAVINA, «Una cattedra nuova di materia nuova»: *storici del diritto in Italia dall'Unità alla Grande Guerra*, in ITALO BIROCCHI - MASSIMO BRUTTI (a cura di), *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 44- 62, ed in specie pp. 45-49, con i riferimenti bibliografici in essi riportati.

¹³ Un'ampiezza che Federico Patetta non avrebbe mancato di stigmatizzare, ponendone in risalto le «difficoltà presso che insuperabili» che in concreto ne derivavano sul piano della didattica (cfr. PATETTA, *Storia del diritto italiano ...*, 1947 cit., pp. 178-180).

¹⁴ Cfr. Regio Decreto 14 settembre 1862, n. 842, art. 1, e l'annesso Regolamento per la facoltà di Giurisprudenza, che all'art. 4 denominava l'insegnamento come «Introduzione generale alle scienze giuridiche e politico amministrative, storia del diritto»; nel merito e sui successivi mutamenti di denominazione della disciplina, cfr. FIORI, *Gli insegnamenti storico-giuridici ...*, 2013 cit., p. 5. Sulla figura del Matteucci e sulle iniziative di riforma dell'istruzione secondaria e dell'ordinamento universitario dal medesimo avviate, si rinvia a FRANCESCA FARNETANI - GIUSEPPE MONSAGRATI, *Matteucci, Carlo*, in *DBI*, vol. 72, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2008, *ad vocem*.

¹⁵ Cfr. Regio Decreto 11 ottobre 1875, n. 2775, art. 3, che separava l'insegnamento di Enciclopedia ed elementi filosofici del diritto da quello della Storia del diritto.

¹⁶ ANTONIO PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, Padova, Premiata stabilimento tipografico alla Minerva, 1873-1887, voll. 6. Sulla figura e sull'opera del Pertile rispetto alle quali esiste un'ampia bibliografia, cfr. almeno CORTESE, *Pertile, Antonio*, *DBGI*, II, pp. 1550-1552; BIROCCHI, *I manuali ...*, 2009 cit., pp. 388-390; DI RENZO VILLATA, *Per una storia del diritto (italiano) ...*, 2012 cit., pp. 65-103. Il manuale del Pertile fu poi oggetto di una seconda edizione, in parte postuma per cura di Pasquale del Giudice, tra il 1892 ed il 1903 (ANTONIO PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1892-1903, voll. 8, ristampa anastatica Bologna, Forni, 1965-1966). Sul punto, cfr. specialmente CORTESE, *Pertile ... DBGI*, II cit., p. 1550.

tralasciando decisamente le suggestioni di stampo enciclopedico, si proponeva di tracciare un quadro generale del diritto formatosi ed applicato in Italia nell'arco di quattordici secoli e concretamente realizzava un vasto disegno nel quale si inserivano storia delle fonti e cultura giuridica ed erano approfonditi il diritto pubblico e quello privato, il diritto penale e quello processuale. L'opera, nata anche a fini didattici, come pare indicare l'iniziale pubblicazione, a partire dal 1871, in forma di dispense senza corredo di note, avrebbe poi finito per assumere, per ampiezza dei temi affrontati e delle fonti utilizzate, la veste di un trattato più che di un manuale¹⁷. Come si ricava dalle considerazioni proposte dall'Autore nella prefazione al primo volume, l'impostazione adottata dal Pertile indubbiamente risentiva dell'esperienza avviata dalle citate riforme asburgiche nell'ambito dell'insegnamento universitario e delle suggestioni provenienti dalla scuola storica tedesca, ma rispecchiava, al contempo, l'aspirazione postunitaria alla formazione di una coscienza unitaria anche nel campo giuridico¹⁸ e l'esigenza di fornire adeguati strumenti per superare i nodi che l'unificazione legislativa aveva evidenziato¹⁹. Non stupisce quindi che l'unico tra i precedenti italiani che in qualche modo potesse sollecitare l'attenzione del Pertile fosse la *Storia della legislazione italiana* dello Sclopis, che alla tradizione della scuola storica tedesca si collegava²⁰, ma che agli occhi del Pertile aveva soltanto «spianato la via» ad ulteriori studi, essendosi limitata a considerare «le moderne condizioni della legislazione, non rivolgendosi al passato, se non in quanto era necessario ad illustrazione e base del presente».

In prospettiva, essa segnava una decisa svolta, aprendo la via agli sviluppi della successiva manualistica ottocentesca²¹. Nell'immediato, l'avvio della pubblicazione dell'opera anticipava di poco la nuova riforma degli ordinamenti universitari: la storia del diritto, acquistata nel 1875 dignità di insegnamento autonomo e obbligatorio nelle facoltà di Giurisprudenza, vedeva precisati i suoi contenuti dal Regolamento Coppino del 1876, che le affidava il compito di esporre «principalmente la storia del diritto in Italia dalla caduta dell'impero romano d'Occidente fino ai codici moderni»²². A completare il percorso

¹⁷ È quanto, in particolare, rileva ANTONIO PADOA SCHIOPPA, *Problemi e prospettive dell'insegnamento in Italia*, in PAOLO GROSSI (a cura di), *L'insegnamento della storia del diritto medievale e moderno. Strumenti, destinatari, prospettive*, Atti dell'incontro di studio Firenze 6-7 novembre 1992, Milano, Giuffrè, 1993, p. 105.

¹⁸ «(...) i tanti e radicali mutamenti nell'ordine politico e amministrativo della nostra patria rendono più che utile, necessaria una storia del diritto in tutte le forme in cui si esplicò, nel campo delle istituzioni pubbliche, come in quello delle private ragioni e interessi» (PERTILE, *Storia del diritto italiano*, I, p. VIII).

¹⁹ «Con tale sussidio più di leggieri si giungerà a perfezionare il nostro sistema legislativo, non pigliando norma dal diritto di una od altra provincia, ma da quello che si trova primeggiare nella generalità del paese, seguendo le patrie tradizioni, (...) anziché darci la vista di riformatori con postume imitazioni di cose straniere» (*ivi*, pp. VIII-IX).

²⁰ L'opera, peraltro non destinata alla didattica, era apparsa tra il 1844 ed il 1857, (FEDERICO SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, Torino, G. Pomba e Comp., 1840-1857, voll. 3) per essere poi riedita e accresciuta di un'ulteriore parte tra il 1863 ed il 1864 (Torino, Unione Tipografico-Editrice, voll. 3 in tomi 5). Sull'opera di Sclopis e più in generale sulla figura del giurista e sui molteplici collegamenti intrattenuti con esponenti di rilievo della cultura giuridica europea con particolare riguardo all'area tedesca, si rinvia soprattutto a LAURA MOSCATI, *Da Savigny al Piemonte. Cultura storico-giuridica subalpina tra la Restaurazione e l'Unità*, Roma, Carucci, 1984, *ad indicem*; EAD., *Sclopis, Federico Paolo*, in *Il contributo italiano alla storia del Pensiero – Diritto*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2012, *ad vocem*; GIAN SAVINO PENE VIDARI, *Sclopis di Salerano, Federigo*, *DBGI*, II, pp. 1839-1842, con le ulteriori fonti bibliografiche *ivi* citate.

²¹ Per un quadro complessivo, si rinvia a ELISA MONGIANO, *Costruire strumenti e metodi per una disciplina nuova: la storia del diritto (italiano) nella seconda metà dell'Ottocento*, in ANDREA LOVATO (a cura di), *I generi letterari della storiografia giuridica. La produzione didattica negli ultimi due secoli (manuali, trattati, corsi e prolusioni)*, Torino, Giappichelli, 2019, pp. 45-65, ed all'ulteriore bibliografia *ivi* citata.

²² R. decreto 8 ottobre 1876, art. 4. Sul punto, cfr. pure PATETTA, *Storia del diritto italiano ... 1947 cit.*, p. 184.

legislativo giungeva poi, come già anticipato, il Regolamento del 1885, che, tra l'altro, rendeva biennale la disciplina e dava quindi spazio ad una più ampia trattazione della materia, favorendo anche l'approfondimento di specifici settori della storia giuridica.

Il nuovo assetto universitario, peraltro, contribuiva solo in parte a risolvere il travaglio di una disciplina ancora in cerca di un proprio profilo identitario. Proprio negli anni Ottanta del secolo, l'accresciuto apporto di conoscenze scientifiche dava impulso alle ben note questioni interpretative in merito allo svolgimento storico del diritto italiano, al momento del suo effettivo sorgere ed al rapporto tra i fattori che lo avevano determinato, ossia diritto romano, germanico e canonico. Esse, benché destinate talora a sfociare in un dibattito dai toni accesi, trovavano la loro principale sede nei contributi scientifici e nelle prolusioni accademiche, mentre si riflettevano solo in parte, e comunque in forme assai attenuate, nei testi pensati per la didattica²³.

Va peraltro notato che, a loro volta, i manuali, pur consentendo di seguire, anche in una prospettiva di ricostruzione storica, le successive trasformazioni dell'insegnamento della materia, non offrono dirette indicazioni sull'impostazione concretamente adottata dai singoli docenti nello svolgimento della didattica.

Assai più eloquenti possono rivelarsi a tal fine le 'dispense' delle lezioni, compilate dagli stessi docenti o, più spesso, raccolte da studenti e collaboratori e diffuse tramite edizioni a stampa o manoscritti litografati. Conservate in pochi esemplari, sovente dispersi in varie sedi di conservazione, esse costituiscono indubbiamente un materiale eterogeneo per forma e qualità, ma, pur con gli indubbi limiti, risultano strumenti utili per ricostruire metodo e contenuti didattici.

Un efficace esempio è offerto in proposito dalle 'dispense' dei corsi tenuti presso l'Università di Torino da Cesare Nani²⁴. Se ne propone in questa sede una ricognizione d'insieme, quale primo risultato di una più ampia ricerca, attualmente in corso.

Di Cesare Nani resta un manuale, dedicato alla storia del diritto privato, pubblicato postumo nel 1902 da Francesco Ruffini²⁵, che ne era stato allievo e che, dal 1899 e per un decennio, ne fu successore nella cattedra. Il volume curato da Ruffini si giovava degli appunti lasciati dal Maestro²⁶. Quello che, secondo quanto sottolineato da Ruffini stesso nella *Prefazione*, «nella mente dell'Autore (...) non avrebbe dovuto essere se non uno schema dell'opera vagheggiata» da «rimpolpare man mano con nuove letture ed anche con ricerche

²³ Sulle tematiche che, nella seconda metà dell'Ottocento, formarono oggetto delle principali prolusioni, cfr. specialmente i saggi riuniti in GIOVANNI CAZZETTA (a cura di), *Retoriche dei giuristi e costruzione dell'identità nazionale*, Bologna, Il Mulino, 2013, *passim*.

²⁴ Sulla figura di Cesare Nani, docente dapprima quale «dottore aggregato» (1874) e poi quale professore ordinario (1878) nella Facoltà giuridica torinese, quindi preside (1897-98) e, per brevissimo tempo prima della morte, rettore dell'Ateneo (1898-99), cfr., anche per i riferimenti bibliografici, MARIA TOSCANO, *Nani, Cesare*, *DBI*, vol. 77, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2012, *ad vocem*; MICHELE ROSBOCH, *Nani, Cesare*, *DBGI*, II, pp. 1404-1405.

²⁵ Sulla figura di Francesco Ruffini e sul suo magistero presso l'Ateneo torinese, cfr. per tutti FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *Ruffini, Francesco*, *DBGI*, II, pp. 1753-1755, e la raccolta di saggi editi in GIAN SAVINO PENE VIDARI (a cura di), *Francesco Ruffini (1863-1934). Studi nel 150° della nascita*, collana "Studi e Fonti per la Storia dell'Università di Torino", XX, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria - Centro di Studi per la Storia dell'Università di Torino, 2017.

²⁶ CESARE NANI, *Storia del diritto privato italiano*, pubblicata per cura del Prof. FRANCESCO RUFFINI dell'Università di Torino, Torino, F.lli Bocca, 1902. Alla trattazione della storia del diritto privato lo stesso Ruffini aveva dedicato il suo primo corso torinese nell'anno accademico 1899-1900, come si ricava dalle relative 'dispense' (FRANCESCO RUFFINI, *Lezioni di storia del diritto italiano del Chiar. Prof. Francesco Ruffini, 1899-900*, raccolte dallo studente GAY CESARE, Torino, Tip. Lit. C. Giorgis, 1900).

dirette sui fonti»²⁷, diveniva nella redazione data alle stampe una trattazione di impostazione strettamente istituzionale dell'intera materia privatistica. L'altro allievo del Nani, Federico Patetta, lamentando, sulla scorta delle parole di Ruffini, «la frequente mancanza» di ricerche dirette sulle fonti, non avrebbe esitato a definire il manuale «una buona sintesi di ciò che la letteratura italiana e straniera del secolo XIX aveva dato per la storia del nostro diritto privato»²⁸.

Tuttavia, rispetto ad esso, ben più significative per cogliere il pensiero del Nani sulle linee da adottare nell'insegnamento della storia giuridica appaiono le lezioni torinesi di cui restano testimonianze relativamente numerose, distribuite, pur con ampie soluzioni di continuità, lungo l'arco di poco meno di un ventennio²⁹. Già le 'dispense' risalenti agli anni 1879-80 e 1880-81, entrambe dedicate alla storia delle fonti, con accenni al diritto pubblico ed a quello privato, offrono interessanti spunti riguardo al criterio espositivo e alla partizione per epoche della materia, secondo quel metodo «sincronistico» prediletto dal Nani, che poi anche il Ciccaglione avrebbe seguito nel suo *Manuale*³⁰ e che, stando a quanto riferito da Patetta, addirittura sarebbe stato «escogitato» dallo stesso Nani³¹. Per quanto in particolare si riferisce alla partizione della materia, già nelle lezioni introduttive del corso dell'anno accademico 1880-81, il docente poneva a confronto il metodo sincronistico, nel quale «si distinguono varie epoche, ed in ciascuna di queste si svolge la storia del diritto italiano nei suoi vari rami» e il metodo cronologico, che «invece fa astrazione da qualunque divisione in periodi, ed espone la storia del diritto in tutte le sue manifestazioni per ordine cronologico». Pur

²⁷ *Ivi*, p. V.

²⁸ PATETTA, *Storia del diritto italiano...*, 1947 cit., p. 190. Come si sa, Patetta succedette a Ruffini, passato nel frattempo all'insegnamento del diritto ecclesiastico, sulla cattedra torinese di Storia del diritto italiano a partire dall'anno accademico 1909-10. Nel merito, ISIDORO SOFFIETTI, *Patetta, Federico*, *DBGI*, II, pp. 1522-1524; ID., *Introduzione*, in FEDERICO PATETTA, *Lezioni torinesi di Storia del diritto*, a cura di VALERIO GIGLIOTTI - ELISA MONGIANO, collana "Lezioni e Inediti di 'Maestri' dell'Ateneo Torinese" N. 2, Torino, Università degli Studi di Torino, 2017, pp. 7-14, ed in specie pp. 7-8; ID., *Federico Patetta: cenni biografici*, in VALERIO GIGLIOTTI (a cura di), *Federico Patetta (1867-1945). Profilo di un umanista contemporaneo*, Milano, Ledizioni LediPublishing, 2019 (Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino, 10), pp. 13-20.

²⁹ CESARE NANI, *Sunti delle lezioni di Storia del diritto italiano del Professore Cesare Nani: anno scolastico 1879-80*, [raccolti da] C. F. Reggio, Torino, Tip. G. Derossi, 1880; ID., *Sunti delle lezioni di Storia del diritto italiano del Professore Cesare Nani: anno scolastico 1880-1881*, raccolti e compendati ad uso esclusivo dei condiscipoli da C. Reggio e C. Noce, Torino, Baglione, 1880; ID., *Lezioni di storia del diritto italiano*, raccolte in sunto da Carlo Jachino, Torino, Lit. F.lli Bertero, [1894]; ID., *Sunti delle lezioni di storia del diritto italiano del professor Cesare Nani, 1886-1887*, raccolte dal dottore Francesco Ruffini, s.l., s.n., [1887]; ID., *Sunti delle lezioni di storia del diritto italiano del professor Cesare Nani, 1886-1887*, raccolte dal dottore Francesco Ruffini, s.l., s.n., [1887]; ID., *Sunti delle lezioni di storia del diritto italiano, anno scolastico 1887-1888*, compilati dal dottore Francesco Ruffini, s.l., s.n., [1888]; ID., *Sunti delle lezioni del professor Cesare Nani sulla storia del diritto italiano, anno scolastico 1888-1889*, [raccolti da] Ferdinando Gabotto e Davide Valabrega, Torino, Lit. Bonelli e Castelli, [1889]; ID., *Lezioni di storia del diritto italiano dettate dal prof. Cesare Nani l'anno scolastico 1895-96*, raccolte da A. Clerici e V. E. Pizzorni, Torino, Lit. Frat. Bertero, [1896]; ID., *Lezioni di storia del diritto italiano del chiar.mo professor Cesare Nani, anno accademico 1896-97*, raccolte per cura di Alessandro Bouvery, Raffaele Cognetti, Torino, Tip. Lit. Carlo Giorgis, 1896; ID., *Lezioni di storia del diritto italiano del chiar.mo professor Cesare Nani, anno accademico 1897-98*, raccolte per cura di Alessandro Bouvery, Raffaele Cognetti, Torino, Tip. Lit. Carlo Giorgis, 1897; ID., *Lezioni di storia del diritto italiano del chiar.mo professor Cesare Nani, anno accademico 1898-99*, raccolte per cura degli studenti Carle e Pivano, Torino, Lit. C. Giorgis, 1898.

³⁰ FEDERICO CICCAGLIONE, *Manuale di storia del diritto italiano*, voll. 2, Milano, Vallardi, 1903. Sul punto, cfr. pure PARADISI, *Apologia ...*, 1973 cit., p. 116. Per un profilo biografico e scientifico dell'autore, cfr. MARIO CARVALE, *Ciccaglione, Federico*, *DBI*, vol. 25, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1981, *ad vocem*; ENNIO CORTESE, *Ciccaglione, Federico*, *DBGI*, I, pp. 534-536, con i riferimenti bibliografici ivi richiamati.

³¹ PATETTA, *Storia del diritto italiano ...*, 1947 cit., p. 37.

riconoscendo ad entrambi i metodi pregi e difetti, Nani riteneva il sincronistico «il migliore (almeno pei bisogni della didattica)», avendo, a suo dire, il vantaggio «di fare, mediante la divisione in periodi, impressione maggiore sulla memoria di chi deve studiarlo» e «di introdurre maggiore varietà nell'insegnamento»³². Ne scaturiva, almeno nelle intenzioni del docente, una divisione della materia in tre grandi periodi: il barbarico, «dalla caduta dell'impero romano d'Occidente fino alla fine del secolo XI», quello della prevalenza del diritto romano, «dal finire del secolo XI al principiare del 1700», e quello della codificazione, «dal principio del 1700 fino ai giorni nostri». In concreto tuttavia solo il primo, dedicato allo «svolgimento del pensiero germanico in Italia», trovava compiuta trattazione nelle lezioni, mentre «rapidi cenni» erano riservati «per l'angustia del tempo» al secondo, nel quale pure il Nani vedeva «riflettere di vivida luce il genio giuridico italiano, e nel diritto pubblico e nel diritto privato»³³. Era poi del tutto trascurato, almeno stando a quanto si ricava dalle 'dispense', il terzo periodo.

La biennializzazione dell'insegnamento, attuata, dall'Ateneo torinese in applicazione del Regolamento Coppino del 1885, a partire dall'anno accademico 1886-87³⁴, pur dilatando i tempi della didattica, non incideva nell'immediato sul programma delle lezioni, che, come documentano i *Sunti*, curati dal Ruffini, per il biennio 1886-1888, permane fortemente sbilanciato in favore dell'alto-medioevo, secondo un'impostazione che trova largo riscontro anche nella coeva manualistica.

Di un certo rilievo è semmai, nelle premesse metodologiche del corso, l'accento posto sull'effettivo emergere di un diritto italiano, che, forse anche sull'onda delle sollecitazioni legate alle celebrazioni per l'ottavo centenario dell'Ateneo bolognese³⁵, il docente non faceva più coincidere, come in precedenza, con la caduta dell'impero romano d'occidente, ma poneva semmai al «principio del secolo XII», con l'affermarsi dei Comuni ed il «sorgere dello Studio di Bologna», punto di approdo di un lungo «periodo di preparazione» e momento nel quale si realizzava la fusione dei diversi fattori, romano, germanico e canonico, in una nuova entità, quale appunto il diritto italiano «nel senso vero»³⁶.

In tale ottica, Nani proponeva una divisione del corso in due parti, incentrata la prima sui «fattori del diritto italiano», cioè sullo studio del «periodo di preparazione», dedicata la seconda alla «storia del diritto italiano» e, a sua volta, distribuita in due epoche, l'una «dal principio del secolo XII al fine del secolo passato», l'altra «dal principio di questo secolo ai giorni nostri»³⁷.

³² NANI, *Sunti delle lezioni ... anno scolastico 1880-81* cit., pp. 3-5.

³³ *Ivi*, p. 372.

³⁴ *R. Università di Torino. Annuario accademico per l'anno 1886-87*, Torino, Stamperia Reale, 1887, p. 162.

³⁵ Sulle ricadute di tali celebrazioni nell'ambito della coeva storiografia giuridica, si rinvia specialmente alle considerazioni di ALDO MAZZACANE, *Scienza e Nazione. Le origini del diritto italiano nella storiografia giuridica di fine Ottocento*, in GIUSEPPE DI COSTANZO (a cura di), *La cultura storica italiana tra Otto e Novecento*, I, Napoli, Morano Editore, 1990, pp. 118-122.

³⁶ «La nazione italiana si forma; (...) una nuova lingua, una letteratura un diritto nazionale stanno per sorgere» (NANI, *Sunti delle lezioni di storia del diritto italiano...1886-1887* cit., pp. 34-35). Erano temi del resto in qualche misura anticipati da Nani nella prolusione tenuta nel 1874, in occasione dell'aggregazione (CESARE NANI, *Il diritto italiano. Discorso letto nella Regia Università di Torino il giorno 21 maggio 1874 in occasione del solenne ricevimento nel Collegio di Giurisprudenza*, Torino, Stamperia dell'Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1874, p. 5). Su quest'ultima, cfr. pure ALBERTO SPINOSA, *Storia del diritto e costruzione dell'identità nazionale*, in CAZZETTA (a cura di), *Retoriche dei giuristi ...*, 2013 cit., p. 378.

³⁷ NANI, *Sunti delle lezioni di storia del diritto italiano...1886-1887* cit., p. 42.

Solo nel decennio successivo, Nani avrebbe impresso alla propria didattica una più decisa apertura verso epoche più recenti, anche privilegiando, secondo una tendenza ormai invalsa, una certa alternanza tematica³⁸, come si ricava, tra l'altro dalle 'lezioni' svolte tra il '95 ed il '97, che trattano della storia del diritto privato, fornendo forse traccia di un primo abbozzo del futuro manuale, e del diritto penale³⁹, con qualche accenno al processo penale tra Cinque e Settecento⁴⁰.

Va, del resto, notato che l'attenzione alla materia penalistica pare caratterizzare, in quello stesso torno di anni, la produzione didattica di area storico-giuridica. Basterà, tra l'altro, ricordare che, proprio nel 1895, Carlo Calisse⁴¹ dava alle stampe la sua *Storia del diritto penale italiano dal VI al XIX secolo*⁴², che anticipava di un decennio il ben noto *Svolgimento del diritto penale dalle invasioni barbariche alle riforme del secolo XVIII*, edito dallo stesso autore nell'*Enciclopedia* del Pessina⁴³.

Per quanto si riferisce alle lezioni del Nani, si deve, tra l'altro, notare che l'impostazione seguita dal docente nella trattazione del diritto penale evidenzia un'indubbia apertura verso tematiche di epoca moderna, distinguendosi nettamente al riguardo dalla linea poi privilegiata, a distanza di alcuni decenni, dall'allievo Federico Patetta, che nel tratteggiare lo sviluppo della materia concentrava essenzialmente l'attenzione sull'età alto medievale⁴⁴.

A conclusione di questi, sia pur brevi, cenni si può sottolineare come le 'dispense' dei corsi torinesi di Cesare Nani, considerate nel loro complesso, siano suscettibili di offrire taluni spunti di ricerca. Per un verso, infatti esse possono rappresentare un utile ausilio per ricostruire l'organizzazione della didattica della Storia del diritto italiano presso l'Ateneo subalpino nell'ultimo scorcio del XIX secolo. Per altro verso, il loro confronto con 'appunti' o 'sommari' relativi a corsi impartiti, nello stesso arco temporale, presso altri Atenei italiani può permettere, seppure attraverso la mediazione dei rispettivi raccoglitori, di meglio inquadrare il pensiero del Nani e soprattutto le peculiarità del suo insegnamento.

³⁸ Alla necessità di giovare di tale alternanza accenna pure il Gaudenzi, osservando, a proposito della partizione della materia a fini didattici, che, risultando impossibile esaurirne, «nel corso di due anni», la trattazione «come del resto si pratica in altre Università, si sogliono fare in un anno le Fonti, in un altro la Storia del diritto privato, in un terzo la Storia del diritto pubblico» (AUGUSTO GAUDENZI, *Lezioni di storia del diritto italiano. Appunti dalle lezioni del Prof. A. Gaudenzi*, a cura di UMBERTO FASCIOLO, R. Università di Bologna, 1899-1900, Bologna, Società Editrice "Universitas", 1900, p. 7).

³⁹ NANI, *Lezioni di storia del diritto italiano...anno scolastico 1895-96* cit., pp. 241 ss.

⁴⁰ NANI, *Lezioni di storia del diritto italiano...anno scolastico 1896-97* cit., pp. 377-439.

⁴¹ Per un profilo del giurista, cfr. almeno GIORGIO REBUFFA, *Calisse, Carlo*, *DBI*, vol. 16, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1973, *ad vocem*; PAOLO ALVAZZI DEL FRATE, *Calisse, Carlo*, *DBGI*, I, pp. 389-391, con la bibliografia ivi richiamata.

⁴² CARLO CALISSE, *Storia del diritto penale italiano dal secolo VI al XIX*, Firenze, G. Barbera, 1895. La materia era ordinata secondo tre «grandi epoche»: quella del predominio barbarico, quella del predominio neolatino e quella del predominio filosofico e, all'interno di ciascuna di esse, era delineato il sistema generale delle pene e la parte speciale relativa ai reati.

⁴³ CARLO CALISSE, *Svolgimento del diritto penale dalle invasioni barbariche alle riforme del secolo XVIII*, in ENRICO PESSINA (a cura di), *Enciclopedia del diritto penale italiano. Raccolta di monografie*, II, Milano, Società Editrice Libreria, 1906, pp. 1-538.

⁴⁴ In proposito si rinvia a VALERIO GIGLIOTTI, *Federico Patetta storico del diritto penale*, in ID. (a cura di), *Federico Patetta (1867-1945) ...*, 2019 cit., pp. 163-169.